

Prot n. 36728 del 17/04/2023

Determina Direttoriale **CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura, Agrumicoltura**

Oggetto: attività di valorizzazione commerciale della varietà di lampone “ERIKA” nel territorio australiano con la ditta Plant Varieties Australia Pty Ltd - **Sede di Roma.**

IL DIRETTORE

Dott. Enzo Perri, nominato Direttore del Centro di Ricerca CREA Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura (CREA OFA) con Decreto del Presidente del CREA n. 121426 del 23/12/2021 dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025,

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norme dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, con il quale è stato istituito il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, di delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30 dicembre 2016, n.19083, con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 57 del 6/04/2017, con il quale sono stati istituiti, a decorre dall'1/05/2017, n.12 Centri di ricerca del CREA, come previsti nel suddetto “Piano”;

VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020, e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui, rispettivamente, il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;

CREA - Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura
CREA - Research Centre for Olive, Fruit and Citrus Crops

Via Settimio Severo, 83 - 87036 Rende (CS) Sede amministrativa
Via di Fioranello, 52 - 00134 Roma
Via Torrino, 3 - 81100 Caserta
Via La Canapona, 1bis - 47121 Forlì
Corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT)
Via Nursina, 2 - 06049 Spoleto (PG)

@ ofa@crea.gov.it f ofa@pec.crea.gov.it
W www.crea.gov.it

T +39 0984 4052
T +39 06 7934811
T +39 0823 256201
T +39 0543 89428
T +39 095 7653111
T +39 0743 49743

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica emesso in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 nella seduta del 16 febbraio 2022 (Verbale n. 2-2022) e, in particolare, l'art. 18, rubricato "Centri di ricerca", con cui si dispone che " I Centri di Ricerca del CREA sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio scientifico, nell'ambito del Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111-2022 e n. 112-2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

RICHIAMATA la propria determina prot. n.0000438 del 4/01/2022 con la quale sono stati nominati quali responsabili di sede del CREA-OFA fino al 31 dicembre 2025, il Dott. Gianluca Baruzzi (sede di Forlì), la Dott.ssa Elisa Vendramin (sede di Roma), la Dott.ssa Milena Petriccione (sede di Caserta), e la Dott.ssa Silvia Di Silvestro (sede di Acireale);

VISTO il Decreto del Direttore Generale del CREA prot. n. 0024805 del 18/03/2022 riguardante le disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA e relativa nota di trasmissione UDG5 prot. n. 0026193 del 23/03/2022;

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione e funzionamento sopraindicato che:

- all'art. 11.9, lettere g) e h) affida al Direttore di Centro il compito di avviare le procedure per la valorizzazione dei titoli di proprietà intellettuale fino all'individuazione dei soggetti per la successiva stipula dei contratti, di predisporre le bozze preliminari dei suddetti contratti e dare esecuzione agli stessi stipulati dal Direttore Generale;
- all'art. 16.2, lettera j) indica tra i compiti del Direttore Generale dell'Ente la stipula, in nome e per conto dell'Ente, di convenzioni, accordi e contratti, attivi e passivi, in attuazione delle linee strategiche definite e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Ente o disposizioni interne;

CONSIDERATO che nell'ambito della sua missione istituzionale il CREA svolge attività di miglioramento genetico vegetale nel settore della frutticoltura;

PRESO ATTO che attraverso tale attività, è stata ottenuta presso questo Centro di ricerca, in collaborazione con Sant'Orsola S.C.A., la varietà di lampone denominata "Erika" (di seguito "Varietà"), già protetta con privativa comunitaria n. 30127 concessa in data 23/05/2011 e con privativa australiana n. 4791 concessa in data 25/02/2014;

CONSIDERATO che la varietà "Erika" è stata oggetto di precedente valorizzazione ad opera della ditta Hargreaves LTD alla quale è stata affidata una licenza esclusiva mondiale per lo sfruttamento della Varietà da Sant'Orsola S.C.A. nel 2008 a cui nel 2014 è subentrato il CREA;

PRESO ATTO che la ditta Hargreaves LTD in data 12 ottobre 2011 ha affidato alla ditta australiana Y.V Fresh Pty LTD l'esclusiva territoriale per lo sfruttamento commerciale della Varietà in Australia;

CONSTATATO altresì che in data 1° novembre 2013 la suddetta licenza è stata ricondotta alla Plant Variety Australia Pty (di seguito "PVA"), struttura produttiva della stessa Y.V.Fresh LTD;

CONSIDERATO che, dopo l'avvenuta risoluzione del Contratto stipulato tra CREA e Hargreaves nel gennaio 2020 per inadempienze contrattuali da parte di quest'ultima, CREA ha stipulato direttamente con PVA l'Accordo per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della Varietà in Australia (prot. n. 0078563 del 30/08/2021), giunto a naturale scadenza in data 11/10/2021;

RILEVATO che PVA ha proseguito di fatto l'attività di valorizzazione e commercializzazione dei frutti della Varietà in territorio australiano, anche dopo la naturale scadenza, comunicando a questo Centro, in data 16 dicembre 2022, l'ammontare delle royalty dovute complessivamente nel periodo luglio 2020 - luglio 2022;

VISTO l'art. 1992 co. 2 Codice civile;

VALUTATO il comportamento in buona fede tenuto dalla suddetta società che, di fatto, ha prodotto per l'Ente, in qualità di organismo costitutore della "Varietà" e titolare dei diritti di privativa, il diritto acquisire un'entrata da proventi royalty;

RICHIAMATO l'Avviso Pubblico prot. n. 0089452 del 04/10/2022 "Invito a presentare manifestazioni di interesse, per l'acquisizione di un contratto di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione per le varietà di lampone denominate: "Alpengold", "Erika", "Rome Bright", "Rubyfall", pubblicato limitatamente al territorio dell'UE, all'esito del quale nessuna ditta ha manifestato interesse per la "Varietà";

VISTA la nota acquisita a protocollo CREA n. 0014471 del 15/02/2023, con la quale la ditta PVA ha manifestato l'interesse a proseguire l'attività di valorizzazione della Varietà in regime di esclusiva in Australia, limitatamente alla commercializzazione dei frutti della Varietà: infatti, nonostante la carenza di richieste di propagazione delle piante negli ultimi anni, viene confermata la possibilità di ottenere ricavi dai frutti delle stesse piante già propagate e commercializzate e fino alla fine della vita produttiva delle stesse, quantificata in due anni;

CONSIDERATO che per tutta la durata del precedente Accordo, la ditta PVA ha regolarmente ottemperato agli obblighi contrattuali previsti, dimostrando un buon livello di affidabilità del contraente;

VALUTATO che, ad oggi, l'unica attività di valorizzazione della Varietà è collegata a quella condotta dalla Ditta PVA, che garantirà pertanto gli unici introiti derivanti dallo sfruttamento commerciale in territorio australiano fino alla fine della vita produttiva delle piante già messe a dimora;

VALUTATO pertanto ragionevole e vantaggioso per il CREA dare continuità all'attività di valorizzazione della Varietà in Australia già menzionata con PVA, al momento unica forma di valorizzazione a livello mondiale tenuto conto anche dell'assenza di interesse registrata a livello Europeo a seguito della pubblicazione dell'Avviso;

RITENUTO di dover procedere alla predisposizione di uno schema di Accordo con PVA, da stipularsi agli stessi patti e condizioni del precedente accordo stipulato con CREA, al fine di dare seguito alla richiesta di proseguire l'attività di valorizzazione della Varietà in Australia di cui sopra, di riconoscere i corrispettivi royalty già dovuti e quelli che si realizzeranno fino al 31/12/2025 ovvero fino al termine indicato da PVA per la conclusione della vita commerciale delle piante già messe a dimora;

RICHIAMATO lo schema di Accordo che, come allegato, costituisce parte integrante della presente Determina;

per le ragioni e le finalità indicate in premessa,

ASSUME LA DETERMINAZIONE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente Determina e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2

Di dare seguito alla richiesta di proseguire l'attività di valorizzazione in esclusiva della varietà di lampone "Erika" pervenuta dalla ditta Plant Variety Australia Pty LTD, con sede legale in 23 Parker Road, Silvan, Victoria, 3795, Australia – codice ABN (Australian Business Number) 84 163 750 150, tramite stipula di un Accordo per la valorizzazione commerciale della varietà di lampone "Erika" nel territorio australiano" fino al 31/12/2025.

Di incassare i corrispettivi royalty derivanti dalla valorizzazione della Varietà effettuata dalla ditta e maturati successivamente alla conclusione dell'Accordo precedentemente stipulato tra le Parti (prot. n. 007853 del 30/08/2021).

Art. 3

Di approvare lo schema di Accordo che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina.

Art. 4

Di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione dell'Accordo sopracitato con la ditta Plant Variety Australia Pty LTD.

Ai sensi della Legge n. 241/1990, lo scrivente è individuato quale Responsabile del procedimento.

La presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio Trasferimento tecnologico (UDG5) per i successivi adempimenti di competenza.

Della presente determina viene data adeguata pubblicità ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016.

IL DIRETTORE
Dott. Enzo Perri
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

ACCORDO PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DELLA VARIETA' DI LAMPONE "ERIKI" NEL TERRITORIO AUSTRALIANO

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella, 2/4 00184 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del Dott., nella sua qualità di Direttore Generale del CREA

E

Plant Varieties Australia Pty Ltd (di seguito PVA o "DITTA"), con sede legale in 23 Parker Road, Silvan, Victoria, 3795, Australia, codice ABN (Australian Business Number) 84 163 750 150, nella persona del Sig., nella sua qualità di legale rappresentante di PVA

PREMESSO CHE

- Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, istituito dal D.lgs. n. 454 del 29.10.1999, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27/1/2017;
- Ai sensi degli articoli 3 del D.lgs. n. 454 del 29/10/1999 e dell'art. 2 del suindicato Statuto, il CREA è costituente di varietà vegetali e svolge attività di miglioramento genetico e varietale tramite le proprie articolazioni territoriali denominate Centri di ricerca, tra le quali il Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura;
- Il CREA intende assicurare alle nuove varietà vegetali sviluppate presso le proprie strutture di ricerca, in quanto costituente, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati alle imprese;
- Il CREA e Sant'Orsola S.C.A. sono gli organismi costitutori della varietà di lampone denominata "Erika" (di seguito "Varietà"), protetta con privativa comunitaria n. 30127 del 23/05/2011 e con privativa australiana n. 4791 concessa in data 25/02/2014;
- In data 8 luglio 2014, il CREA e Sant'Orsola hanno sottoscritto un accordo di Transazione in cui Sant'Orsola riconosce al CREA la piena titolarità della privativa e autonomia nella gestione della varietà;
- In data 26 marzo 2014, il CREA subentrava definitivamente a Sant'Orsola, nella licenza esclusiva mondiale per lo sfruttamento della Varietà che la stessa Sant'Orsola aveva affidato alla ditta Hargreaves Plant LTD già nel 2008;
- In data 30 agosto 2021, il CREA ha sottoscritto direttamente con la ditta PVA un Accordo per la moltiplicazione e la valorizzazione commerciale della varietà Erika nel territorio australiano (prot. CREA n. 0078563);
- Ad avvenuta scadenza dell'Accordo sopramenzionato, la ditta Plant Varieties Australia Pty Ltd ha di fatto proseguito, in buona fede, l'attività di valorizzazione e commercializzazione delle piante e dei frutti della cv di Erika comunicando regolarmente al CREA-OFA l'importo delle royalties dovute;
- La ditta PVA ha espresso formalmente l'interesse a proseguire l'attività di commercializzazione dei frutti della Varietà in Australia, fino alla fine della vita produttiva delle piante già messe a

dimora (protocollo n.0014471 del 15/02/2023), stimata in due anni (prot. n. 0023987 del 10/03/23),

- Con propria determina protocollo n. 36728 del 17/04/2023, il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura, preso atto delle dichiarazioni rese dalla Ditta sui quantitativi dei frutti della varietà “Erika” commercializzati e del conseguente diritto nascente di CREA di acquisirne i proventi spettanti da royalty, nonché della volontà di PVA di proseguire l’attività di valorizzazione per il periodo sopraindicato ha approvato e sottoposto al Direttore Generale il presente schema di Accordo al fine di regolare i rapporti attraverso la sua sottoscrizione.
- Le Parti intendono con il presente Accordo definire i termini e le condizioni per la concessione, in regime di esclusiva, del diritto di commercializzare i frutti della varietà di lampone denominata “Erika” fino alla fine della vita produttiva delle piante già messe a dimora.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Valore delle Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

Art. 2 Oggetto del Contratto e Territorio

CREA concede alla DITTA una licenza esclusiva per la commercializzazione dei frutti della Varietà di lampone “Erika” delle piante già messe a dimora da PVA nel territorio australiano.

Art. 3 Durata del Contratto

Il presente Contratto avrà durata fino alla conclusione della vita produttiva delle piante già messe a dimora stimata al 31/12/2025

Art. 4 Gestione finanziaria e Corrispettivi

Con il presente Accordo le Parti stabiliscono che la DITTA si farà carico di tutti i pagamenti relativi alle royalties maturate dal CREA per la valorizzazione della varietà suddetta a partire dal momento dell’avvenuta conclusione (11/10/2021) dell’Accordo precedente (prot. n. 007853 del 30/08/2021) richiamato nelle premesse.

La DITTA si impegna a versare annualmente a CREA, previa regolare fattura emessa da CREA, un corrispettivo royalty del 4% sugli introiti derivanti dalla commercializzazione dei frutti della varietà di Erika nel territorio australiano al netto della trattenuta d’imposta. Detto importo sarà versato a CREA al netto di ogni eventuale trattenuta fiscale che la DITTA è tenuta a versare. La DITTA si impegna ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture

Annualmente la DITTA, entro il 30 settembre, si impegna ad inviare a CREA la comunicazione degli importi dovuti calcolati su base semestrale.

Il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia di Roma - Via Degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 Roma (IBAN IT19S0100503382000000218660) CIN S BIC/SWIFT: BNLITRR, indicando nella causale del pagamento l’oggetto specificato dal CREA in fattura, la sigla “OFA 1.02.12.02 – Roma. Erika” ed il numero della fattura corrispondente.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla commercializzazione dei frutti della Varietà, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso

delegato, di esaminare e verificare episodicamente tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

Art. 5 Diritto di ispezione e Obblighi in ordine alla divulgazione

Al fine di consentire la verifica del corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente Accordo, il CREA ha il diritto, che la DITTA gli riconosce, di procedere con semplice richiesta, anche per il tramite di soggetti delegati, a verificare libri/registri e documenti amministrativo/contabili relativi alla moltiplicazione e commercializzazione della Varietà oggetto del presente Contratto, nonché a richiedere la quantità di frutti commercializzati, il nome e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei diritti delle privative. Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, CREA si riserva la facoltà di attuare controlli presso le sedi della DITTA (anche attraverso soggetti da esso delegati) durante la fase di commercializzazione dei frutti. La DITTA si impegna a consentire l'accesso ai propri vivai al personale di CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato e/o delle superfici vivaistiche interessate dalle Varietà, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo. La DITTA si impegna ad utilizzare il nome delle Varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'Ente, nonché ad indicare CREA Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura quale Organismi titolare delle Varietà, in qualsiasi documentazione ove richiesto dalla normativa vigente dandone opportuna comunicazione al CREA.

Art. 6 Clausola di manleva

CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti dell'Ente, conseguentemente alla violazione di anche un solo degli obblighi previsti dal presente Contratto.

Art. 7 Contraffazioni

Con la sottoscrizione del presente Contratto, la DITTA si impegna a collaborare con CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione e/o usi non autorizzati della Varietà nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenire tali contraffazioni e/o usi non autorizzati. Qualora la DITTA venga a conoscenza di possibili contraffazioni, usi non autorizzati della suddetta Varietà o comportamenti scorretti lesivi dei diritti oggetto del presente Contratto da parte di terzi, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA. In caso di accertata contraffazione della Varietà, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte per tutelare i propri diritti.

Art. 8 Inadempimenti e risoluzione del contratto (restituzione della Varietà)

Il CREA si riserva di risolvere il Contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui all'articolo 4 relativo al pagamento dei corrispettivi previsti nel medesimo articolo.

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettere all'altra parte a mezzo raccomandata A/R. Trascorso detto termine il Contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Conseguentemente alla risoluzione, la DITTA non potrà più disporre del materiale vegetale fornito e dovrà provvedere alla distruzione del materiale in proprio possesso. La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla risoluzione.

Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto senza necessità di preavviso e senza alcun indennizzo nel caso in cui la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale o si trovi in uno stato di incapacità conclamata di far fronte alle proprie obbligazioni.

La DITTA, pena la risoluzione del Contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Contratto.

Art. 9 Diritto di Recesso

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto in ogni momento, per giustificato motivo, con lettera raccomandata A/R o PEC, con almeno 60 giorni di preavviso da cui emergano i predetti giustificati motivi.

In tal caso la DITTA sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino a quel momento.

In caso di recesso o risoluzione del Contratto, la Varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA come indicato nel precedente Articolo 10.

Art. 10 Oneri fiscali

Le parti convengono che il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt.5, c.2 e 40, c.1 del D.P.R. del 131/1986.

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), sarà interamente a carico di CREA.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente Contratto, esclusa l'imposta di bollo di pertinenza del CREA, sono a carico della DITTA.

Art. 11 Norme applicabili e Controversie

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Si allega al presente Contratto l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati.

Art. 13 Comunicazioni

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente Contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione del corrispettivo, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione della varietà vegetale di cui al presente Contratto) al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Sede amministrativa Via Settimio Severo, 83 - 87036 Rende (CS), tel: +39 0984 4052 mail: ofa@crea.gov.it; pec: brevetti.ofa@pec.crea.gov.it

Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Sede Operativa di Roma in Via di Fioranello, 52 - 00134 Roma (RM), tel: +39 0679348126, mail: ofa.roma@crea.gov.it; pec: brevetti.ofa@pec.crea.gov.it

Per la DITTA

Plant Varieties Australia Pty Ltd.....

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 16 Disposizioni generali

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le parti e trasmessa con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'Art. 15 (Comunicazioni) del presente Contratto.

Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente Contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

In caso di modifica societaria di una delle Parti per fusione, confluenza in altra Società, trasformazione o in caso di cessione di ramo aziendale, ferma la normativa di settore vigente, alla Parte interessata da tale modifica compete l'onere della tempestiva comunicazione all'altra Parte, secondo le medesime modalità sopra indicate.

Qualora qualsiasi clausola del Contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del Contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente Contratto, costituito da n. 13 premesse e n. 16 articoli, viene redatto in duplice copia e sottoscritto dalle Parti e trasmesso tramite posta raccomandata internazionale a/r.

Per il CREA

Il Direttore Generale

Per la DITTA

Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare le disposizioni di cui agli artt. 4,7, 8, 10,12,13 e 14.

Per il CREA

Il Direttore Generale

Per la DITTA

Il Legale Rappresentante